

Schema di contratto

PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEL NUMERO UNICO
EUROPEO DI EMERGENZA NUE 112 ABRUZZO

CUP: D19B22000720002

LOTTO 1 CIG 9712747C5F – LOTTO 2 CIG 9711721DB0 – LOTTO 3 CIG 9712808EB5

TRA

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

E

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
"TIM S.p.A. e Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi"

Schema di contratto	1
Premessa	3
Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni	3
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Luogo dell'appalto	6
Art. 4 - Durata del Contratto	6
Art. 5 - Importo contrattuale	7
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	7
Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico del Contraente	8
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	8
Art. 9 - Obblighi di riservatezza	9
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	10
Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni - Manleva	11
Art. 12 - Subappalto	11
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 14 - Cauzione definitiva	13
Art. 15 - Penali e rilievi	14
Art. 16 - Fatturazione e pagamenti	15
Art. 17 - Recesso	19
Art. 18 - Recesso per giusta causa	19
Art. 19 - Risoluzione per inadempimento	19
Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	20
Art. 21 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito	20
Art. 22 - Fallimento del Contraente	20
Art. 23 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	21
Art. 24 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio	21
Art. 25 - Collaudo	21
Art. 26 - Foro di competenza.	22
Art. 27 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione	23
Art. 28 - Elezione di domicilio e comunicazioni	23

Premessa

1. con determinazione dirigenziale n. APC/8 del 27/01/2023 è stato approvato l'Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio del Numero Unico europeo di Emergenza NUE 112 Abruzzo;
2. il predetto Avviso è stato inviato in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27/01/2023 sino al 27/02/2023 ed è stato pubblicato sul profilo istituzionale dell'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo nella sezione dedicata ai Bandi di Gara e contratti all'indirizzo <https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/>;
3. in data 27/02/2023 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative alla manifestazione di interesse in oggetto e, entro i termini previsti dall'Avviso, è pervenuta una sola istanza di partecipazione;
4. con determinazione n. 24/APC del 07.03.2023 si è stabilito di avviare, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al c. 2 lett. b), un tavolo di negoziazione con l'operatore economico ammesso, finalizzato all'illustrazione e allo sviluppo della proposta tecnica presentata;
5. con determinazione n. 40/APC del 31.03.2023, si è proceduto all'aggiudicazione all'Appaltatore e all'impegno della spesa di € 3.920.362,54 IVA compresa;
6. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data 5 aprile 2023, giusta comunicazione in atti;
7. ai sensi dell'art.8 c.1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, nelle more del completamento della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. a) dello stesso decreto, alla procedura di affidamento in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all'art.32 comma 9;
9. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta presentata in sede di gara ed il capitolato tecnico con i relativi allegati;
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Amministrazione nella procedura di gara;
 - dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Agenzia e l'Appaltatore;
 - dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice);
 - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;

- dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - dalla legge 136/2010;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.
 6. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
 7. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2 - Oggetto

1. L'oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta presentata in sede di gara, consiste nella realizzazione e la messa in esercizio della Centrale Unica di Risposta CUR NUE 112 della Regione Abruzzo e prevede:
 - Fornitura dei sistemi di telecomunicazione;
 - Realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e sicurezza;
 - Fornitura del software applicativo;
 - Fornitura di quanto necessario all'allestimento della sede;
 - Servizi di assistenza sistemistica;
 - Servizi di manutenzione e supporto applicativo;
 - Servizi specifici per l'attivazione iniziale del servizio
2. Le attività da intraprendere e gli strumenti da utilizzare per la realizzazione di quanto sopra esposto, come specificato nell'offerta presentata in sede di gara, sono così suddivise:
 - a. Servizi di connettività, tramite adesione a convenzione Consip denominata SPC2 "Sistema Pubblico di Connettività";
 - b. Centrale telefonica, tramite adesione ad accordo quadro denominato Consip CT8 "Fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 8)";
 - c. Realizzazione infrastruttura NUE (arredi, infrastruttura hardware/data-center/postazioni di lavoro, fonia, site preparation, licenze software NUE 112, servizi professionali sistemistici e di prodotto, formazione, assistenza full-risk e SPOC);
3. Il dettaglio delle attività per la realizzazione e la messa in esercizio della CUR NUE 112 della Regione Abruzzo viene di seguito riportato:

CAT.	DESCRIZIONE
ARREDI	Sala Call Taking Nr. 18 Postazioni + Armadi archivi + Sala Relax + Sala Riunione + Ufficio 1 + Ufficio 2 + Sala Direzione

CAT.	DESCRIZIONE
INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE BASE	Datacenter Client Periferiche RES Nice Inform 10 Essential Software base Monitor Large per audio video conferenza
NETWORKING (Convenzione Consip SPC 2)	Collegamento 200 M in Alta Affidabilità con il Polo CUR di Disaster Recovery + 300 Mega internet + Rete 100M MPLS per VPN Emergenze (L'Aquila + Roma)
FONIA	Accessi fonia PRA ISDN (chiamate illimitate uscenti Fisso Nazionali verso Fissi e Mobili nazionali/chiamate illimitate entranti da Fissi e Mobili Nazionali), Utente Protetto + CUG + Adeguamento drop + ADM + Servizi professionali
SITE PREPARATION	Impianto elettrico uffici / datacenter Cablaggio rete LAN Switch e firewall in HA Rack e UPS Servizi di installazione e configurazione in opera LAN/WAN Commutatori DR
CENTRALE TELEFONICA (Accordo quadro Consip CT 8)	Avaya Aura® Platform 10 Manutenzione e supporto sistemistico
LICENZE SW	Licenze Prodotto NUE 112 NG a titolo oneroso (n. 18 operatori NUE): NUE - CORE SERVER NUE - CORE CLIENT NUE - DB NUE - GIS - SERVER NUE - GIS - CLIENT NUE - CTI - SERVER NUE - CTI - CLIENT NUE - REG - SERVER NUE - REG - CLIENT NUE - SMS - SERVER NUE - SMS - CLIENT NUE - DWH - SERVER NUE - DWH - CLIENT NUE - BUSINESS INTELLIGENT NUE - DINAMIC CALL NUE - DR NUE - DR CUR 112 VICARIANTE NUE - ASSET MANAGEMENT
SERVIZI PROFESSIONALI SETUP NUE 112 CUR L'AQUILA	Servizi Professionali Sistemistici: - installazione e configurazione ICT: - sistema IT (Data Center, PdL, Monitor, RES...) - sistema software applicativo (software di base)

CAT.	DESCRIZIONE
	Servizi Professionali Prodotto - installazione e configurazione NUE 112 - NUE 112 Next Generation - Predisposizione PCCT - PSP2 118 Abruzzo - Predisposizione DR: Servizi di allineamento DB CUR 112 Lazio con informazioni della CUR 112 Abruzzo - Predisposizione Business Intelligence (BI) e componenti di business analytics e analisi dei dati integrato 112 - Predisposizione Direttiva NIS (D. Lgs. 65/2018) e del Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica (D.L. 105/2019)
SERVIZI PROFESSIONALI FORMATIVI CUR L'AQUILA	Formazione e supporto in fase di avvio
ASSISTENZA 1° ANNO FULL RISK NUE 112 CUR L'AQUILA	Servizi Professionali di Assistenza: - Full Risk & SPOC NUE 112 CUR L'AQUILA H24, 7/7, 365 giorni all'anno - Supporto in presenza CUR L'AQUILA (max 20gg/anno), Lun-Ven - Gestione Disaster Recovery con CUR Vicariante - Rafforzamento PNSC (Gestione operativa Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica)

4. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 3 - Luogo dell'appalto

1. L'edificio in cui avrà sede la Centrale Unica di Risposta NUE 112 della Regione Abruzzo è situato in Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'Aquila, sede istituzionale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.
2. I lavori propedeutici all'implementazione della CUR sono da intendersi a totale carico della scrivente Agenzia; restano in capo all'operatore economico la realizzazione e la fornitura di quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 4 - Durata del Contratto

1. La Centrale Unica di Risposta CUR NUE 112 della Regione Abruzzo dovrà essere realizzata entro il 30 novembre 2023.
2. L'attivazione e messa in esercizio della CUR NUE 112 Abruzzo avverrà al completamento delle operazioni di collaudo definite all'Art.25. Agli esiti positivi delle predette operazioni, il Direttore dei lavori di cui all'Art.24 comunicherà all'Amministrazione la piena operatività della centrale.
3. L'Amministrazione, verificata la prontezza di tutte le unità tecniche ed organizzative, informate le componenti istituzionali coinvolte, comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuto collaudo, la data di attivazione e messa in esercizio della centrale.
4. A partire dalla data di cui al punto precedente, l'Appaltatore garantirà l'erogazione dei servizi di assistenza, gestione e manutenzione della centrale, nonché dei collegamenti telefonici e telematici, per 13 (tredici) mesi consecutivi secondo le modalità e con i livelli di servizio definiti nell'offerta presentata in sede di gara, con eventuale opzione di rinnovo.

5. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
6. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
7. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 5 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per la realizzazione di quanto descritto all'art. 2 e per la durata prevista dall'art. 4 è pari a € 3.213.411,92 (tremilioniduecentotredicimilaquattrocentoundici/92), comprensivi di oneri della sicurezza e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, oltre la quota I.V.A. del 22% pari a € 706.950,62 (settecentoseimilanovecentocinquanta/62), per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a € 3.920.362,54 € (tremilioninovecentoventimilaseicentodieci/30) così suddiviso:
 - a. Servizi di connettività, tramite adesione a convenzione Consip denominata SPC2 "Sistema Pubblico di Connettività" € 159.424,33 oltre iva;
 - b. Centrale telefonica, tramite adesione ad accordo quadro denominato Consip CT8 "Fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 8)" € 326.673,02 oltre iva;
 - c. Realizzazione infrastruttura NUE (arredi, infrastruttura hardware/data-center/postazioni di lavoro, fonia, site preparation, licenze software NUE 112, servizi professionali sistemistici e di prodotto, formazione, assistenza full-risk e SPOC) € 2.727.314,57 oltre iva;

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nell'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2. Il Contraente riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse previste per la formazione e per il supporto specialistico qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Il Contraente, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
4. L'Appaltatore si impegna a redigere, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla stipula del presente contratto, un piano operativo di dettaglio contenente il cronoprogramma delle attività da realizzare e a sottoporlo preventivamente all'Amministrazione per accettazione. L'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore l'accettazione del piano operativo presentato con le eventuali osservazioni ed integrazioni entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di presentazione dello stesso. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione delle eventuali osservazioni, dovrà consegnare all'Amministrazione un documento contenente le specifiche in forma definitiva. Il

Mancato rispetto di tale termine prevederà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

5. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali del Contraente, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 19.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa

comunicazione all'Amministrazione.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 10, il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
2. L'Agenzia tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati nel rispetto del GDPR.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste. Per la parte relativa ai servizi di connettività, TIM SpA tratterà i dati personali in qualità di titolare autonomo.
6. Il Contraente si obbliga a:
 - assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 11 – Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

1. Il Contraente, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

Art. 12 – Subappalto

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

CAT.	DESCRIZIONE	% importo contrattuale	Tot. in € IVA esclusa
SITE PREPARATION	Servizi di installazione, realizzazione, configurazione e manutenzione.	2,15%	68.941,45 €

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Amministrazione copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Contraente deposita presso l'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Il Contraente deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
10. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.
7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta

del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 14 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa, ai sensi degli artt. 103, e 93 del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n. 10999910003697 rilasciata dalla Società Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit P. I.V.A. n. 09599100964 con sede legale in via Dei Valtorta 48, 20127 Milano, per l'importo di € 160.670,60 (Centosessantamila seicentosettanta/60).
2. Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, è acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. 0193356/23 del 04.05.2023.
3. Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore
 - a. TIM S.p.A. ha provveduto a stipulare polizza assicurativa n. 410369151 – R.C.T.O.P rilasciata dalla società Generali Italia S.P.A., P. I.V.A. n. 01333550323 con sede legale in Via Marocchese, 14 – 31021, Mogliano Veneto (TV) per un massimale pari a
 - i. R.C.T.: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro/anno;
 - ii. R.C.O.: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro/anno con sottolimito di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona danneggiata;
 - iii. R.C.P.: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro e per anno assicurativo;e acquisita con prot 0221638/23 del 23.05.2023 che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
 - b. Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi ha provveduto a stipulare polizza assicurativa n. A7AST00087G prorogata con contratto GZAST00087N-LB rilasciata dalla società Lloyd's Insurance Company S.A.. P. I.V.A. n. 10548370963 con sede legale in Milano – Corso Garibaldi n. 86, per un massimale pari a:
 - i. R.C.T.: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

ii. R.C.O.: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

iii. R.C.P.: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

e acquisita con prot. 0222946/23 del 24.05.2023 che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

4. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto di cui all'Art.4 e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
5. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
6. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
8. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Penali e rilievi

1. Per ogni settimana o frazione di ritardo nell'attività di consegna, installazione e messa in funzione di quanto oggetto del presente contratto si applica una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) calcolata sull'intero importo contrattuale, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
2. Per ogni settimana o frazione di ritardo nella presentazione del piano operativo di dettaglio di cui all'Art. 6 comma 4 contenente il cronoprogramma delle attività da realizzare e per ogni settimana o frazione di ritardo nell'adeguamento delle predette specifiche alle eventuali osservazioni formulate dall'Amministrazione di cui allo stesso comma, si applica una penale pari al 0,01% (zerovirgolazerounopercento) calcolata sull'intero importo contrattuale, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
3. Per ogni settimana o frazione di ritardo nella presentazione delle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo di cui all'Art. 25 comma 5 e per ogni settimana o frazione di ritardo nell'adeguamento delle predette specifiche alle eventuali osservazioni formulate dall'Amministrazione di cui allo stesso comma si applica una penale pari al 0,01% (zerovirgolazerounopercento) calcolata sull'intero importo contrattuale, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
4. In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, si applicherà una penale variabile tra lo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) e il 5 % (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, a

seconda della gravità dell'inadempimento.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, l'Appaltatore potrà emettere fattura elettronica con le seguenti modalità:
 - a. a seguito della fornitura e posa in opera degli arredi, agli esiti positivi delle operazioni di collaudo parziale e verifica di conformità di cui all'Art. 25, per la parte relativa agli arredi;
 - b. a conclusione delle attività di Site Preparation, a seguito di presentazione della certificazione degli impianti installati, agli esiti positivi delle attività di collaudo parziale e verifica di conformità di cui all'Art. 25, per la parte relativa agli impianti;
 - c. a seguito del collaudo finale, per la parte relativa all'hardware, al software, alle attrezzature, alla componente una tantum di attivazione dei collegamenti telefonici e telematici e alle prestazioni rese fino a quel momento;
 - d. a canone ricorrente posticipato per i servizi di assistenza, gestione e manutenzione della centrale, nonché dei collegamenti telefonici e telematici che saranno erogati a partire dalla data di attivazione e messa in esercizio della centrale come previsto all'Art. 4 comma 3.
2. A partire dalla data di attivazione e messa in esercizio della CUR NUE 112 Abruzzo saranno riconosciuti all'Appaltatore gli oneri derivanti dalle attività di assistenza, gestione e manutenzione della centrale, nonché da quelli relativi ai canoni per le linee telefoniche e le linee dati, con fatturazione posticipata, secondo le modalità che saranno concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore dell'Appaltatore secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.
4. Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposite fatture, ognuna per il pagamento della medesima ritenuta.
5. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, via Salaria Antica Est n.27 – 67100 L'Aquila, C.F. 93112080663 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, ed il codice identificativo gara (CIG). Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto.

6. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. A tale fine, il codice univoco dell'ufficio è YQGARI.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
8. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, l'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
10. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.
11. Di seguito il riepilogo del piano di fatturazione suddiviso per singola attività e competenza:

CAT.	DESCRIZIONE	OPERATORE	FATTURAZIONE
ARREDI	Sala Call Taking Nr. 18 Postazioni + Armadi archivi + Sala Relax + Sala Riunione + Ufficio 1 + Ufficio 2 + Sala Direzione	BETA 80 SpA	A seguito della fornitura e posa in opera degli arredi, agli esiti positivi delle operazioni di collaudo e verifica di conformità, per la parte relativa agli arredi
INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE BASE	Datacenter Client Periferiche RES Nice Inform 10 Essential Software base Monitor Large per audio video conferenza	BETA 80 SpA	A seguito del collaudo finale.
NETWORKING (Convenzione Consip SPC 2)	Collegamento 200 M in Alta Affidabilità con il Polo CUR di Disaster Recovery + 300 Mega internet + Rete 100M MPLS per VPN Emergenze (L'Aquila + Roma)	TIM SpA	A seguito del collaudo finale, per la componente una tantum di attivazione; con canone ricorrente posticipato, a seguito dell'attivazione e messa in esercizio della CUR NUE 112, con le modalità

CAT.	DESCRIZIONE	OPERATORE	FATTURAZIONE
			previste dalla Convezione Consip SPC2.
FONIA	Accessi fonia PRA ISDN (chiamate illimitate uscenti Fisso Nazionali verso Fissi e Mobili nazionali/chiamate illimitate entranti da Fissi e Mobili Nazionali), Utente Protetto + CUG + Adeguamento drop + ADM + Servizi professionali	TIM SpA	A seguito del collaudo finale, per la componente una tantum di attivazione; con canone ricorrente posticipato, a seguito dell'attivazione e messa in esercizio della CUR NUE 112.
SITE PREPARATION	Impianto elettrico uffici / datacenter Cablaggio rete LAN Switch e firewall in HA Rack e UPS Servizi di installazione e configurazione in opera LAN/WAN Commutatori DR	TIM SpA	A seguito di presentazione della certificazione degli impianti installati, agli esiti positivi delle attività di collaudo e verifica di conformità, per la parte relativa agli impianti.
CENTRALE TELEFONICA (Accordo quadro Consip CT 8)	Avaya Aura® Platform 10 Manutenzione e supporto sistemistico	TIM SpA	A seguito del collaudo finale, per la componente una tantum di attivazione; con canone ricorrente posticipato, a seguito dell'attivazione e messa in esercizio della CUR NUE 112, con le modalità previste dall'Accordo quadro Consip CT8.
LICENZE SW	Licenze Prodotto NUE 112 NG a titolo oneroso (n. 18 operatori NUE): NUE - CORE SERVER NUE - CORE CLIENT NUE - DB NUE - GIS - SERVER NUE - GIS - CLIENT NUE - CTI - SERVER NUE - CTI - CLIENT NUE - REG - SERVER NUE - REG - CLIENT NUE - SMS - SERVER NUE - SMS - CLIENT NUE - DWH - SERVER NUE - DWH - CLIENT	TIM SpA	A seguito del collaudo finale.

CAT.	DESCRIZIONE	OPERATORE	FATTURAZIONE
	<p>NUE - BUSINESS INTELLIGENT</p> <p>NUE - DINAMIC CALL</p> <p>NUE - DR</p> <p>NUE - DR CUR 112</p> <p>VICARIANTE</p> <p>NUE - ASSET MANAGEMENT</p>		
SERVIZI PROFESSIONALI SETUP NUE 112 CUR L'AQUILA	<p>Servizi Professionali Sistemistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione e configurazione ICT: - sistema IT (Data Center, PdL, Monitor, RES...) - sistema software applicativo (software di base) <p>Servizi Professionali Prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione e configurazione NUE 112: - NUE 112 Next Generation - Predisposizione PCCT - PSP2 118 Abruzzo - Predisposizione DR: Servizi di allineamento DB CUR 112 Lazio con informazioni della CUR 112 Abruzzo - Predisposizione Business Intelligence (BI) e componenti di business analytics e analisi dei dati integrato 112 NG - Predisposizione Direttiva NIS (D. Lgs. 65/2018) e del Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica (D.L. 105/2019) 	BETA 80 SpA	A seguito del collaudo finale
SERVIZI PROFESSIONALI FORMATIVI CUR L'AQUILA	Formazione e supporto in fase di avvio	BETA 80 SpA	A seguito del completamento delle prestazioni
ASSISTENZA 1° ANNO FULL RISK NUE 112 CUR L'AQUILA	<p>Servizi Professionali di Assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Full Risk & SPOC NUE 112 CUR L'AQUILA H24, 7/7, 365 giorni all'anno - Supporto in presenza CUR L'AQUILA (max 20gg/anno), 	BETA 80 SpA	A seguito dell'attivazione e messa in esercizio della CUR NUE 112, con canone ricorrente posticipato.

CAT.	DESCRIZIONE	OPERATORE	FATTURAZIONE
	disponibilità Lun-Ven) - Gestione Disaster Recovery con CUR Vicariante - Rafforzamento PNSC (Gestione operativa Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica)		

Art. 17 - Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
3. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 18 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
 - b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 4); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 9); subappalto (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 21);

- c. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto d'integrità.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).
 4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
 5. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
 6. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.
3. L'Autorità può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice e alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22 - Fallimento del Contraente

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. In caso di fallimento dell'impresa mandataria l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di

idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

3. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

Art. 24 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. L'Amministrazione individua il dott. Andrea Cipollone, responsabile dell'Ufficio Supporto Informatico alle attività di Protezione Civile, quale Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 25 – Collaudo e verifica di conformità

1. Sarà sottoposta a collaudo e verifica di conformità quanto previsto al precedente Art. 2. al fine di verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti installate e la piena operatività della Centrale NUE 112 Abruzzo, compresa la verifica dell'interoperabilità con le centrali operative di secondo livello PSAP2, con la centrale di Disaster recovery della Regione Lazio e con il CED interforze del Ministero dell'Interno.
2. Le operazioni di collaudo e verifica di conformità consisteranno altresì nella verifica della consistenza e delle funzionalità degli apparati hardware e della consistenza delle licenze software e sottoscrizioni, della operatività delle linee telefoniche e delle linee dati e di quanto altro necessario per il completamento della fornitura con le modalità descritte nei successivi commi.
3. L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili e funzionanti le linee telefoniche e le linee dati per l'espletamento delle operazioni di collaudo. L'attivazione definitiva delle linee telefoniche e delle

linee dati, nonché l'avvio dei servizi di assistenza, gestione e manutenzione della centrale, potrà avvenire solo a seguito del completamento delle attività di collaudo.

4. Durante l'esecuzione della prestazione, sarà possibile effettuare collaudi parziali per la parte relativa alla fornitura e posa in opera degli arredi, delle attrezzature e degli impianti con le modalità descritte nei successivi commi.
5. Le operazioni di collaudo saranno effettuate da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante dell'Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell'Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e l'Amministrazione. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
6. Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dovranno essere redatte dall'Appaltatore e sottoposte preventivamente all'Amministrazione per accettazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data presunta per il collaudo. L'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore l'accettazione delle specifiche di collaudo presentate con le eventuali osservazioni ed integrazioni entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di presentazione delle stesse. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione delle eventuali osservazioni, dovrà consegnare all'Amministrazione un documento contenente le specifiche in forma definitiva. Il Mancato rispetto di tale termine prevederà l'applicazione delle penali di cui al precedente Art.15.
7. Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, una volta accettate dall'Amministrazione, rappresenteranno una guida per la Commissione di collaudo, che potrà effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie, a suo insindacabile giudizio. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate.
8. A conferma dell'avvenuta corretta installazione/attivazione di quanto previsto nell'offerta presentata, l'Appaltatore dovrà provvedere a compilare e firmare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, un'apposita nota (nota di installazione) dove saranno riportati i dati identificativi delle apparecchiature (identificativo part number, codice seriale, ecc.), la data di installazione ed eventuali osservazioni. Le note di installazione andranno consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'inoltro alla Commissione di collaudo.
9. Ove il collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati, ovvero provvedere alla sostituzione delle apparecchiature non utilizzabili, entro i 20 (venti) giorni solari successivi e comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto la nuova data di "pronti al collaudo".

Art. 26 – Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di L'Aquila.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 28 – Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Agenzia Regionale di Protezione Civile
via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'Aquila
PEC: apc@pec.regione.abruzzo.it
 - TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano
PEC: gare.palcentro2@pec.telecomitalia.it
 - "Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi"
Via Socrate n.41 – 20128 Milano
PEC: beta80spa@legalmail.it
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto